

STATUTO SOCIALE

ART. I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita un'Associazione sindacale di categoria volontaria TRA GLI IMPRENDITORI DELLE IMPRESE ARTIGIANE, PICCOLE E MEDIE, I LAVORATORI AUTONOMI E TUTTI I SETTORI DELLA PRODUZIONE, DEI SERVIZI E DEL TERZIARIO.

Essa assume la denominazione di **CONFARTIGIANATO IMPRESE TORINO già Unione Artigiana** (indicata in seguito come "Associazione"), con sede legale in Torino.

L'Associazione aderisce alla Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (Confartigianato Imprese) con sede in Roma.

ART. 2 - SCOPI E COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è apartitica, non ha scopi di lucro, e si propone di promuovere ed attuare tutte le iniziative atte ad agevolare le aziende associate nell'espletamento delle formalità e degli obblighi legali necessari al migliore e corretto andamento delle imprese stesse al fine pertanto di fornire un'assistenza il più possibile completa in materia di lavoro, fiscale, commerciale, previdenziale ed in ogni altro campo che possa interessare ovvero essere richiesto dagli associati, l'Associazione potrà anche predisporre specifici servizi attinenti la tenuta ed elaborazione delle paghe, della contabilità aziendale ai fini sia delle imposte indirette sia di quelle dirette, la compilazione di dichiarazioni, atti, denunce di natura fiscale, tributaria, amministrativa, **ambiente e sicurezza** etc. L'Associazione si propone altresì di:

- a) collegare le aziende, gli imprenditori e le imprese, compresi gli artigiani esercenti un'attività in conto proprio anche se non proprietari d'azienda o in ogni caso senza dipendenti, operanti nel territorio provinciale e metropolitano per promuoverne la collaborazione;
- b) adoperarsi con ogni mezzo allo sviluppo della produzione, attraverso il miglioramento dell'istruzione tecnica ed artistica, promuovendo studi per la risoluzione dei problemi in tali campi, al fine di perfezionare le qualità proprie dell'impresa artigiana;
- c) promuovere e partecipare ad ogni iniziativa di carattere culturale e produttivo, tesa a valorizzare l'artigianato in Italia ed all'Estero in particolare del territorio provinciale e metropolitano ;
- d) trattare con le competenti Organizzazioni Sindacali dei lavoratori:
 - la stipulazione dei contratti di lavoro per il settore o le singole categorie;
 - tutte le questioni inerenti i rapporti di lavoro in generale ed in particolare la soluzione delle controversie che possano sorgere in relazione all'applicazione dei contratti nei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori;
- e) raccogliere tutte le informazioni e i dati che interessano l'attività, il progresso tecnico, artistico e commerciale dell'artigianato o comunque delle piccole aziende; istituire appositi schedari di carattere economico-commerciale;
- f) intrattenere e sviluppare costanti rapporti con tutte le Autorità locali (Comune, Provincia, Regione, ecc.) e Centrali, con le Organizzazioni della produzione e con tutti quegli Enti con i quali intercorrono rapporti culturali, artistici, tecnici, economici e sindacali;
- g) sviluppare contatti con il mondo della scuola favorendo le iniziative dirette al miglioramento della formazione professionale ed artistica dei giovani;

Non è consentita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

ART. 3 - AMMISSIONE ED ASSOCIAZIONE

Possono far parte dell'Associazione:

- a) le imprese che la legislazione vigente definisce artigiane purché abbiano la sede nell'ambito della Provincia di Torino e del territorio metropolitano;
- b) le piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi e tutti i settori della produzione, dei servizi e del terziario che pur non esercitando esclusivamente un'attività di carattere artigianale sono in regola con la normativa vigente;
- c) gli artigiani non più in attività che siano stati iscritti all'Associazione per almeno 10 (dieci) anni.

L'ammissione deve essere richiesta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, che è tenuto a rilasciare tutti i dati necessari alla sua identificazione e quanto possa essere richiesto ai fini statistici.

Non è ammessa, per i soci, l'appartenenza ad altre organizzazioni similari della Provincia e dell'Area Metropolitana. In caso di comprovata appartenenza ad altra Associazione simile, l'associato cessa di far parte dell'Associazione su semplice comunicazione della Presidenza e senza alcun diritto di rimborso della quota associativa.

Egli avrà comunque diritto di ricorrere (entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento) al Collegio dei Probiviri il cui giudizio è inappellabile.

La richiesta di ammissione è accolta con il rilascio della tessera.

ART. 4 DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO

L'iscrizione all'Associazione vale per l'anno finanziario (12 mesi) stabilito dal Consiglio Direttivo e s'intende tacitamente rinnovata per un eguale periodo (e per i successivi anni) se non perviene da parte del socio lettera raccomandata di recesso tre mesi prima della scadenza.

L'associato si impegna a rispettare le norme del presente Statuto; inoltre non può trattare né tanto meno definire questioni di carattere generale se non attraverso gli organi dell'Associazione.

Ciascun socio, in mancanza di formale autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo, agisce esclusivamente in nome e per conto proprio senza vincolare l'Associazione.

Il socio in regola con i contributi associativi (di cui all'art. 5) ha diritto a tutti i servizi offerti dall'Associazione ed a partecipare, senza vincoli temporali, alla vita associativa in tutte le sue forme.

L'associato maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

Partecipa alle assemblee con diritto di voto.

È eleggibile, purché in attività, ad ogni carica sociale, , a partire dal 2° anno di iscrizione all'Associazione, ad eccezione di quelle di Presidente e Vice Presidente che devono essere in regola con le quote ed i contributi associativi da almeno cinque anni consecutivi.

Per ogni controversia ha diritto di ricorrere al Collegio dei Probiviri il cui giudizio è inappellabile.

Il socio s'impegna a versare i contributi di cui all'art. 5.

ART. 5 CONTRIBUTI

Ogni associato è tenuto a versare:

- a) la quota associativa per l'anno in corso entro i termini previsti;
- b) eventuali quote integrative.

Le quote di cui ai punti precedenti sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo e non sono rivalutabili né trasmissibili ad altri se non agli eredi per causa di morte.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per lo scioglimento dell'Associazione, senza il diritto per il socio di pretendere la restituzione del contributo già versato;
- b) per mancato versamento del contributo annuale, nei termini d'uso;
- c) per morte, per recesso, per condanne penali superiori ai sei mesi (esclusi i reati colposi), per fallimento, con diritto di riammissione in seguito a riabilitazione;
- d) per deliberazione di espulsione del Consiglio Direttivo nei casi di:
 - indegnità morale;
 - mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 3;
 - per gravi motivi.

La deliberazione di cui al punto d) del Consiglio Direttivo è adottata con il voto favorevole della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) l'Assemblea dei Consigli di Categoria e di Mestiere;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) la Giunta Esecutiva;
- e) il Presidente;
- f) il Collegio dei Sindaci o il Revisore Unico ;
- g) il Collegio dei Probiviri (ove presente).

ART. 8 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea Generale delibera:

- a) su relazioni del Presidente per questioni di particolare importanza relative all'impostazione delle attività dell'Associazione e sulle finalità espresse dall'art. 2 del presente Statuto;
- b) sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) sulle proposte di scioglimento dell'Associazione.

Per ciò che riguarda il funzionamento dell'Assemblea valgono le regole di cui al seguente art. 10.

L'Assemblea Generale può altresì essere richiesta dal Consiglio Direttivo a maggioranza di almeno 3/4 dei suoi componenti con diritto di voto oppure su richiesta sottoscritta da almeno un terzo degli iscritti all'Associazione in regola con gli obblighi amministrativi stabiliti dallo Statuto; in queste ultime ipotesi essa è convocata dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI CONSIGLI DI CATEGORIA E DI MESTIERE

I Consigli Provinciali di Categoria e di Mestiere, i cui Membri in veste anche di grandi elettori rappresentano tutti i soci dell'Associazione, sono riuniti in assemblea una volta all'anno per discutere ed approvare le relazioni del Presidente e del Collegio dei Sindaci o Revisore unico ed entro il mese di maggio di ogni anno, i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione predisposti dal Presidente.

L'Assemblea dei Consigli di Categoria e di Mestiere elegge, con cadenza quadriennale:

- a) il Collegio dei Sindaci o Revisori dei Conti in numero di tre effettivi e di due supplenti, o il Revisore Unico.
- b) il Collegio dei Probiviri nel numero di cinque componenti, scelti fra le persone che non ricoprono cariche elettive nel Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Per le modalità di convocazione e funzionamento dell'Assemblea valgono le stesse regole del presente Statuto contenute nell'art. 10.

L'Assemblea dei consiglieri di categoria e di mestiere è inoltre chiamata a deliberare la vendita degli immobili di proprietà dell'Associazione; la deliberazione, affinché abbia validità, deve avere la partecipazione al voto di almeno i due terzi degli aventi diritto e sarà esecutiva se avrà avuto il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

La convocazione dell'Assemblea per la cessione di immobili dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata a.r. da spedirsi almeno due settimane prima della data stabilita.

ART. 10 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata mediante circolare e/o comunicazione e pubblicazione sul periodico dell'Associazione e/o comunicazione e pubblicazione sul sito internet dell'Associazione a firma del Presidente o di uno dei due Vice Presidenti, da otto a quindici giorni prima della data dell'Assemblea, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà l'Assemblea stessa e con annesso l'ordine del giorno, al quale non potranno essere apportate modifiche nel corso dell'Assemblea.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati in regola nei rapporti amministrativi con l'Associazione ed in seconda convocazione, che dovrà avvenire il giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti.

I soci dovranno far pervenire la conferma della loro presenza all'assemblea almeno 2 giorni prima per le opportune verifiche di regolarità amministrativa.

E' ammessa la presenza tramite collegamento audiovisivo o telefonico, sarà compito del Presidente dell'Assemblea accertarsi dell'identità dell'intervenuto.

E' ammessa la facoltà di delega. La delega deve risultare da atto scritto e ogni socio non può cumulare più di due deleghe. La delega deve pervenire almeno due giorni prima dell'assemblea per le opportune verifiche .

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti per alzata di mano; nel caso di richiesta ,da parte di almeno un terzo dei presenti, delibera per scrutinio segreto.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato tra i soci presenti. Il Presidente dell'Assemblea, all'inizio della riunione, compirà la verifica dei poteri.

La funzione di Segretario verbalizzante è adempiuta dal Direttore dell'Associazione o da un funzionario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante e, nel caso di elezioni, anche dai due soci scrutatori.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: SUE ATTRIBUZIONI E SUO FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo è composto dai Presidenti/Delegati di Categoria eletti dalle singole categorie e da quelli di zona.

Possono far parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, sempre che il Consiglio stesso ne deliberi l'accettazione, i Presidenti di altre Organizzazioni artigiane operanti nelle zone della Provincia e dell'area metropolitana di cui all'art. 22, i quali avranno voto deliberativo o consultivo a discrezione del Consiglio Direttivo stesso.

Potranno inoltre essere chiamati a far parte del Consiglio Direttivo, a titolo consultivo, i Presidenti, i Vice-Presidenti ed i Presidenti/Delegati di Categoria e di zona, Giovani Imprenditori e movimento Donne Impresa, nonché gli associati dei quali il Consiglio Direttivo ritenga opportuno utilizzare l'esperienza.

Le attribuzioni del Consiglio Direttivo sono le seguenti:

- a) eleggere (a scrutinio segreto) in seconda convocazione, con distinte elezioni, il Presidente e i due Vice Presidenti: per l'elezione dei due Vice Presidenti il consiglio Direttivo potrà tener conto delle indicazioni fornite a tale proposito dal neoeletto Presidente;
- b) eleggere (a scrutinio segreto) in seconda convocazione, con distinte elezioni, i membri della Giunta Esecutiva;
- c) esaminare le relazioni e i bilanci, predisposti dal Presidente e la relazione del Collegio dei Sindaci o Revisore Unico ;
- d) fissare l'entità e le modalità di riscossione dei contributi associativi ed integrativi;
- e) determinare ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che non sia di ordinaria amministrazione;
- f) nominare il Direttore dell'Associazione;
- g) deliberare sulle domande di ammissione di Enti o altre Associazioni all'Associazione stessa;
- h) deliberare su eventuali adesioni dell'Associazione ad altri Enti o Associazioni;
- i) designare i rappresentanti delle categorie in tutti quegli enti e organi nei quali tale rappresentanza è richiesta o è reputata necessaria;
- j) deliberare su ogni oggetto sottoposto dal Presidente e dalla Giunta Esecutiva;
- k) ratificare la nomina dei delegati di zona;

- l) indire referendum scritti per deliberazioni di particolare importanza che riguardino tutte le categorie, escluse le elezioni degli organi dell'Associazione;
- m) curare in genere il conseguimento dei fini statutari dell'Associazione ed il loro rispetto da parte degli associati;
- n) convocare l'Assemblea Generale, se richiesta, a norma dell'art. 8 del presente Statuto;
- o) approvare l'istituzione di nuove categorie;
- p) deliberare sull'espulsione dei soci a norma dell'art. 6;
- q) decidere su tutte le variazioni strutturali dell'Associazione, compresa l'eventuale organizzazione territoriale.

Per quanto riguarda i punti a) e b) viene precisato che in caso di parità di voti tra due candidati sarà eletto il più anziano di età, a meno che il Consiglio non deliberi, a maggioranza, di ripetere l'operazione di voto.

I candidati alle cariche di Presidente o di Vice Presidente possono anche essere scelti al di fuori del Consiglio Direttivo fra gli iscritti all'Associazione in regola con le quote e i contributi associativi in attività negli ultimi sette anni consecutivi di iscrizione o che abbiano ricoperto significativi incarichi nel sistema nazionale o regionale di Confartigianato, non è pertanto vincolante il fatto che i candidati siano stati precedentemente eletti Presidenti/Delegati di Categoria.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni quattro mesi e in ogni caso quando ne faccia richiesta il Presidente o la metà dei componenti del Consiglio. È presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza od impedimento da uno dei due Vice Presidenti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, o da suo sostituto, e dal Segretario verbalizzante.

La funzione di Segretario verbalizzante è adempiuta dal Direttore o da un funzionario dell'Associazione .

I membri del Consiglio Direttivo, che non intervengono a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e sono sostituiti su designazione delle categorie di appartenenza.

ART. 12 - GIUNTA ESECUTIVA E SUOI COMPITI

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Membri eletti in seno al Consiglio Direttivo.

La Giunta Esecutiva adempie ai compiti ed esercita i poteri conferiti dal Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza, la Giunta Esecutiva può esercitare poteri, anche senza il conferimento degli stessi da parte del consiglio Direttivo, purché questi li ratifichi nella sua prima riunione successiva all'esercizio di tali poteri.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente o dalla maggioranza dei suoi membri.

Essa è validamente costituita con la presenza di quattro membri ed è indispensabile la presenza del Presidente e di uno dei due Vice Presidenti. Delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti.

ART. 13 - PRESIDENTE E SUOI COMPITI

Il Presidente esegue le deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e cura che l'andamento dell'Associazione sia conforme allo Statuto. Egli rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Predisporre i bilanci annuali.

Deposita la firma presso quegli Istituti di Credito nei quali l'Associazione deposita i fondi sociali.

Ha il compito di tentare la conciliazione delle vertenze di qualsiasi tipo insorte tra i soci, prima di rimetterle alla decisione dei Collegio dei Probiviri.

Presiede la Giunta Esecutiva, il Consiglio Direttivo e ne sottoscrive i verbali. Convoca l'Assemblea Generale e l'Assemblea dei Consigli di Categoria e di Mestiere. Gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione presentando relazioni periodiche sull'andamento della medesima e può designare un esperto qualificato cui affidare la supervisione ed il controllo economico-finanziario previa conferma del direttivo. Mantiene inoltre contatti con gli organi provinciali, regionali, nazionali e di governo e con tutti gli Enti che possono interessare l'Associazione.

ART. 14 - VICE PRESIDENTI E LORO COMPITI

I due Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e, con sua delega scritta, adempiono alle funzioni indicate nell'articolo precedente.

Qualora, per qualsiasi motivo, si rendesse vacante la carica di Presidente, le funzioni vengono assunte ad interim dal Vice Presidente che al momento dell'elezione ha raccolto il maggior numero di voti (a parità di voti le mansioni saranno svolte dal Vice Presidente più anziano per carica ricoperta).

Tale Vice Presidente dovrà procedere, entro trenta giorni, a convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 15 - COLLEGIO DEI SINDACI O REVISORE UNICO DEI CONTI

Ai Sindaci o al Revisore unico sono demandate, in quanto applicabili, le funzioni di cui agli artt. 2403, 2404, 2407 del Codice Civile vigente.

I Sindaci, eletti dall'Assemblea dei Consigli di Categoria e di Mestiere in numero di tre effettivi e due supplenti in caso di collegio sindacale, nella loro prima riunione eleggeranno il proprio Presidente.

Il Collegio Sindacale o il Revisore Unico possono partecipare - se richiesti - alle sedute del Consiglio Direttivo a titolo puramente consultivo, sempre per quanto riguarda le materie finanziarie ed amministrative. Possono essere eletti alla funzione di Sindaco / Revisore persone che abbiano particolare competenza in materia amministrativa, anche se estranei all'Associazione.

Per quanto concerne le eventuali sostituzioni dei Sindaci o del Revisore unico, si rinvia all'art. 2401 del Codice Civile vigente in quanto applicabile.

ART. 16 - DURATA DELLE CARICHE

Il Presidente, i due Vice Presidenti, i Membri della Giunta Esecutiva, i Membri del Consiglio Direttivo, i Presidenti/Delegati ed i Consiglieri di Mestiere, i Delegati di zona, il Collegio dei Sindaci o il Revisore unico, il Collegio dei Probiviri, durano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili.

Qualora alle cariche di Presidente o di Vice Presidente venga eletto un Presidente/Delegato di Categoria, lo stesso può cessare di rappresentare la sua categoria e in tal caso la sua carica viene ricoperta - anche in Consiglio Direttivo - dal Delegato di Mestiere appartenente alla stessa Categoria che ha ricevuto più voti dopo quelli attribuiti al Presidente/Delegato di Categoria ora Presidente o Vice Presidente.

Analogamente al delegato di mestiere eletto Presidente subentrerà nella carica il "Consigliere del suo mestiere che gli succede in graduatoria".

Nel caso che qualche componente il Consiglio Direttivo venga chiamato a ricoprire cariche pubbliche, il Consiglio Direttivo stesso potrà riconoscere eguale possibilità stabilita nel precedente comma al Consigliere interessato, in seguito a sua precisa domanda.

Il Presidente, i due Vice Presidenti, i Membri del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e degli altri organi sociali decadono dalla carica nel caso in cui esplicino attività partitica particolarmente assorbente, con la possibilità, venuto meno l'impegno partitico, di ripresentarsi alle successive elezioni.

Spetterà al Consiglio Direttivo pronunciarsi su questi casi, con possibilità dell'interessato di rivolgersi al Collegio dei Probiviri.

ART. 17 - PATRIMONIO E CASSA DELL'ASSOCIAZIONE

La cassa dell'Associazione è costituita:

- dalle quote associative e integrative versate dagli associati;
- dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- dagli interessi attivi dei depositi bancari;
- dalle erogazioni e contributi fatte da soci, persone ed Enti, purché finalizzate all'attività dell'Associazione.

Con detti fondi si provvederà alle spese per il funzionamento dell'Associazione ed a tutti gli impegni in genere per lo svolgimento dell'attività associativa.

ART. 18 - CONSIGLIO ARTISTICO

In seno all'Associazione potrà essere costituito un Consiglio Artistico composto da artisti e artigiani di chiara fama e provata competenza.

Tale Consiglio avrà un proprio regolamento che diverrà parte integrante del presente Statuto, previa ratifica del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART. 19 - COLLEGIO DEI MAESTRI ARTIGIANI ED ESPERTI DI MESTIERE

Qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità si potrà costituire un Collegio dei Maestri Artigiani ed Esperti di Mestiere.

Tale organo avrà un proprio regolamento che diverrà parte integrante del presente Statuto previa ratifica del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART. 20 - ORGANIZZAZIONE DELLE ARTI E DEI MESTIERI

Gli iscritti all'Associazione sono ripartiti a seconda della loro attività in mestieri e categorie.

Ogni categoria può comprendere più mestieri, il cui numero può variare sia col sorgere di nuove attività e tecnologie, sia con la scomparsa di alcuni di essi.

I soci appartenenti ad ogni mestiere eleggono in assemblea i propri Consiglieri in numero massimo di sette.

Spetta ai Consiglieri di Mestiere eleggere il Delegato di Mestiere. A loro volta i Delegati di Mestiere appartenenti ad una medesima categoria eleggono il Presidente/Delegato di Categoria il quale farà parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Nel caso di categorie composte da un unico mestiere, i Consiglieri eletti provvederanno direttamente all'elezione del Presidente/Delegato di Categoria.

Qualora un mestiere fosse composto da meno di dieci aderenti gli stessi saranno raggruppati in altro mestiere della medesima categoria.

Alle cariche di Delegato di Mestiere o di Presidente/Delegato di Categoria non potranno essere eletti gli associati che non sono più in attività alla data dell'Assemblea di cui al successivo art. 21.

Il Presidente/Delegato di Categoria o il Delegato di Mestiere che dovesse cessare la propria attività nel corso del mandato decadrà dalla carica salvo il parere contrario del Consiglio di Categoria su istanza del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Qualora per qualsiasi motivo si rendesse vacante la carica di Presidente/Delegato di Categoria, le funzioni vengono assunte ad interim dal Delegato di Mestiere più anziano o, nel caso di categorie composte da un unico mestiere, dal Consigliere più anziano.

Il Delegato ad interim dovrà procedere, entro trenta giorni, a convocare i Delegati di Mestiere per l'elezione del nuovo Presidente/Delegato di Categoria.

Art. 21 - ASSEMBLEA ED ELEZIONI DEI PRESIDENTI/ DELEGATI DI CATEGORIA E DEI DELEGATI DI MESTIERE

Ogni quadriennio saranno indette, tra gli associati in attività, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali nelle categorie, secondo le modalità previste negli artt. 10 e 21.

La convocazione dell'Assemblea di Categoria e dei Mestieri in essa rientranti sarà effettuata dal Presidente/Delegato di Categoria in carica.

Le elezioni dovranno essere concluse entro il mese di ottobre successivo all'Assemblea dei Consigli di Categoria e di Mestiere.

Il Delegato di Mestiere nominato Presidente/Delegato di Categoria potrà mantenere la sua carica originaria: nel caso in cui rifiuti sarà sostituito nel disimpegno del primitivo incarico dal Consigliere del suo mestiere che gli succede nella graduatoria delle votazioni.

Alla riunione dei Delegati di Mestiere per l'elezione del Presidente/Delegato di Categoria dovrà essere presente la metà più uno degli aventi diritto, con facoltà di delega non superiore ad una per ogni Delegato.

Le votazioni dovranno risultare da verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, portati a conoscenza dell'Assemblea e trasmessi alla Direzione dell'Associazione.

A tali elezioni può presenziare, con le funzioni di osservatore e tutore delle norme statutarie, un membro del Consiglio Direttivo inviati dallo stesso.

ART. 22 - ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE e del TERRITORIO METROPOLITANO

Al fine di valorizzare anche la realtà territoriale oltre a quella delle categorie, l'Associazione potrà provvedere ad un'organizzazione provinciale e del territorio metropolitano più capillare istituendo delegati zonali: la determinazione delle zone e la nomina dei singoli delegati saranno deliberate dal Consiglio Direttivo. Tali zone potranno comprendere un solo Comune ovvero più Comuni limitrofi e dovranno avere una consistenza di almeno 150 associati.

Tali Delegati parteciperanno alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Inoltre all'Associazione possono aderire anche Associazioni artigiane autonome operanti nel territorio che intendono mantenere, per motivi di carattere contingente, la loro autonomia organizzativa.

L'accettazione di tali Associazioni dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo, previa richiesta deliberata dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione richiedente.

Il Presidente dell'organismo entrante farà parte di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione con voto deliberativo o consultivo a discrezione del Consiglio Direttivo stesso.

I soci saranno informati dell'avvenuta adesione tramite comunicazione sul periodico dell'Associazione.

ART. 23 - ATTRIBUZIONE E COMPITI DEI PRESIDENTI/DELEGATI DI CATEGORIA, DEI DELEGATI DI MESTIERE E DEI DELEGATI DI ZONA

Ai Presidenti/Delegati di Categoria, oltre ai compiti loro assegnati per l'appartenenza al Consiglio Direttivo ed espressi nell'art. 11 del presente Statuto, sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) curare l'efficienza associativa della propria categoria attraverso periodiche riunioni del Consiglio di Categoria;
- b) esplicitare tutta la loro attività in concordia con il Consiglio Direttivo per la realizzazione degli scopi e compiti dell'Associazione, espressi nell'art. 2 del presente Statuto.

I Delegati di Mestiere devono:

- a) collaborare strettamente con i Presidenti/ Delegati di Categoria per il raggiungimento dell'efficienza associativa degli appartenenti al proprio mestiere;
- b) prestare tutto il loro ausilio per il raggiungimento degli scopi enunciati nell'art. 2 del presente Statuto sempre nel limite della loro competenza.

Ai Delegati di zona potranno essere attribuiti i seguenti compiti:

- a) collaborare con i Delegati di Mestiere per il raggiungimento dell'inquadramento associativo degli artigiani della zona;
- b) riferire al consiglio direttivo dell'Associazione sui problemi e sulle questioni tecniche che si presenteranno durante la discussione nelle riunioni di zona.

ART. 24 - DIRETTORE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Direttore ha il compito di attuare tutti i provvedimenti presi dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, sovrintendendo su tutti gli uffici dell'Associazione e provvedendo al buon andamento dei servizi dei quali è responsabile.

Sono inoltre compiti affidati al Direttore:

- a) dirigere gli Uffici ed impartire direttive al personale da lui dipendente per quanto riguarda :

- 1) trattamento economico;
 - 2) disciplina;
 - 3) orario di lavoro ;
 - 4) ripartizione dei compiti ;
- b) mantenere il collegamento con eventuali servizi esterni dell'Associazione;
 - c) provvedere all'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e di quegli incarichi che gli fossero affidati dal Presidente;
 - d) assecondare l'opera di quei dirigenti che fossero investiti di particolari incarichi sia di carattere continuativo sia temporaneo, affiancandoli, ove occorra, con l'assistenza di funzionari o impiegati;
 - e) curare i rapporti di segreteria con la Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato e tenere informato il Consiglio Direttivo sulle disposizioni interessanti le varie categorie ed il complesso organizzativo;
 - f) segnalare al Consiglio Direttivo quei provvedimenti che ritiene opportuni al miglior funzionamento interno ed al maggior sviluppo organizzativo;
 - g) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva in qualità di segretario e consulente, esponendo il proprio parere su ogni questione;
 - h) partecipare alle Assemblee Generali in qualità di segretario verbalizzante.

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo e non può ricoprire alcuna carica sociale.

ART. 25 - ANNO FINANZIARIO

L'anno finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e potrà essere variato dal Consiglio Direttivo.

Annualmente dovrà essere redatto un rendiconto economico e finanziario rispecchiante l'andamento delle attività dell'Associazione.

La campagna tesseramento per il nuovo anno finanziario potrà comunque iniziarsi già con il 1° novembre di ogni anno.

Art. 26 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Qualunque controversia di carattere associativo che dovesse sorgere fra gli aderenti all'Associazione, può essere deferita all'esame del Collegio dei Probiviri, ove presente, composto di cinque membri, che ne tenterà il componimento in via amichevole.

Il Collegio dei Probiviri dovrà soprattutto stabilire se l'operato dei soci deferiti al suo giudizio sia stato di danno all'immagine dell'Associazione, alle sue strutture e contrario alle norme dello Statuto e ai doveri dei soci.

Nei confronti dei soci, il Collegio dei Probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:

- 1) riprovazione;
- 2) sospensione;
- 3) espulsione.

Nella sua prima convocazione, che dovrà avvenire non oltre il 30° giorno dalle elezioni, il Collegio dei Probiviri eleggerà il Presidente del Collegio stesso.

Per le questioni sottoposte al Collegio dei Probiviri, qualora non si possa addivenire ad un componimento amichevole delle questioni stesse, esso si pronuncerà inappellabilmente ed il Consiglio Direttivo procederà all'esecuzione della delibera.

Nel caso di dimissioni dei membri del Collegio, questi saranno sostituiti con quelli che seguono nella graduatoria riferita alle ultime elezioni.

Art. 27 - CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Non esistono cariche in seno all'Associazione all'infuori di quelle menzionate e stabilite nel presente Statuto.

L'Assemblea dei Consigli di Categoria e di Mestiere, su proposta del Consiglio Direttivo dell'Associazione e purché in presenza di un bilancio in pareggio, può stabilire di attribuire, per alcune cariche, un gettone di presenza ed il relativo valore.

Art. 28 - SCIoglimento

L'Associazione potrà essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea Generale presa a maggioranza di 3/4 dei votanti.

L'Assemblea nominerà i liquidatori.

Il patrimonio dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad altra Associazione con analoghe finalità o a fini di pubblica utilità.

ART. 29 - NORME GENERALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

NORMA TRANSITORIA E FINALE

Tutte le cariche in corso alla data di approvazione delle presenti modifiche allo Statuto Sociale avranno durata fino all'Assemblea dei Consigli di Categoria e di Mestiere dell'anno 2017.